Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

o ORIGINALE

N. 6

₩ COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Sportello Unico per le Attivita' Produttive del Cusio (S.U.A.P.) - Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di febbraio alle ore 21.22 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1. CAPOTOSTI LUCA	Sindaco	X	
2. RAINOLDI IVAN	Consigliere	X	
3. DORIANI EMANUELE	Consigliere	X	
4. STRAMBO SARA	Consigliere	X	
5. BELTRAMI MARTA	Consigliere	X	
6. RINALDI PIERGIORGIO	Consigliere	X	
7. TAMBORNINO EGIDIO	Consigliere		X
8. VALENTINI MATTIA	Consigliere	X	
9. MIGNOSI FLAVIO	Consigliere	X	
10 PIANA CRISTINA	Consigliere	X	
11. BORETTI GIUSEPPE	Consigliere	X	
	TOTALI	10	Ĭ

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa NELLA VECA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. CAPOTOSTI LUCA, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n° 6 dell'ordine del giorno.

LEGENDA: G=Assente giustificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 6, comma 2, lett. f-bis) della legge 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, il quale stabilisce che: "Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011omississ...., non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attivita' produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessaomississ, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta..... omississ..... al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici"

Dato atto che:

- con deliberazione C.C. n. 3 del 26.04.2012 era stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Cusio;
- che la suddetta convenzione è scaduta il 31.12.2014, per cui occorre procedere al suo rinnovo;

Vista la bozza di convenzione trasmessa dallo Sportello Unico Associato del Cusio, composta da n° 23 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art.49 c.1 T.U.E.L. 267/2000 dal Responsabile del Servizio;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. Di aderire alla gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Cusio, con decorrenza immediata e fino al 31.12.2016;
- 2. Di approvare lo schema di convenzione, composto da n. 23 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3. Di trasmettere copia del presente atto allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Cusio, con sede in Via De Angeli n. 109 Omegna.
- Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla conclusione dell'iter procedurale nei tempi concordati.

	·		
	•		

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) DEL CUSIO Omegna Comune capofila

	, il giorno zgna VB in Piazza XX							, }	oresso la Sed	le de
1			,	nato a					Prov	
						presente Comune			-	
							٠			
			•			_			Prov.	
						•			•	
							ai_			
			•			-			Prov.	
		che	interviene	nel		presente	Atto	in	qualità	,
							ui_			
-						•			qualità	
		, in (nome, per cont	o e nell'int	tere:	sse agisce;				
5				nato a					Prov	
						•			qualità	
6				noto o					Prov	
·		che	interviene			presente	Atto	in		
					del	Comune	di_			
		, in 1	nome, per cont	o e nell'int	ere	sse agisce;				
7				nato a					Prov	
						presente				
					del	Comune	di_			
		, in a	nome, per cont	o e nell'int	ere	sse agisce;				
8				nato a					Prov	
						presente Comune			•	
							ŭi_			
				noto a					Prov.	
9				naio a	-					



				_del	Comune	di	 	
	, in r	nome, per cont	o e nell'ir	itere	sse agisce;			
		,	nato a				Prov	il
	che							
	, in r							
			nato a				 Prov	i
	che				•			
	, in r							
·			nato a				 Prov	il
	che				•			
	, in r							
·			nato a				 Prov	i)
•	che				•			
	, in r							
			nato a				 Prov	i
	che							
		nome, per cont						

Premesso:

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;

che, ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto, i comuni possono esercitare tali funzioni anche in forma associata e stipulare convenzioni con le Camere di Commercio per la realizzazione dello sportello unico;

che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerente gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;

che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

che con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e s. m. i., è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

che il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 38 (titolo II, capo VII), ha dettato i principi ed i criteri per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), definendolo "...unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva...", e per fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel Procedimento SUAP (salvo quanto previsto in relazione alle Agenzie per le Imprese ed in ordine alla Comunicazione Unica di cui all'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40), rimandando la disciplina attuativa all'approvazione di successivi regolamenti governativi;

che con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 è stato approvato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

che in data 06.08.1999 è stato sottoscritto il "Protocollo d'Intesa" ai fini del miglior funzionamento e coordinamento degli Sportelli Unici per le attività produttive sul territorio del Verbano Cusio Ossola;

che nell'ambito del Tavolo di Coordinamento Permanente, presieduto dalla Prefettura del Verbano Cusio Ossola, ora Ufficio Territoriale del Governo, è stato istituito un Comitato Tecnico che ha sede presso la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola ed è attualmente composto dai Rappresentanti dei Comuni di Omegna, Domodossola, e Stresa, della Provincia del VCO e della Camera di Commercio del VCO;

che in data 18 ottobre 2001, nell'ambito di tale coordinamento permanente, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con le Amministrazioni Pubbliche che intervengono più frequentemente nel Procedimento Unico dello Sportello per le Attività Produttive:

che possono aderire alla presente Convenzione, anche in momenti successivi, altri Comuni;

che la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Cusio scadrà in data 31.12.2014;

che i Comuni sottoscrittori hanno espresso la volontà di continuare a gestire in forma associata lo Sportello Unico per le Attività Produttive, dal 01.01.2015 al 31.12.2016 con le Deliberazioni Consiliari di seguito indicate:

- 1. Comune di Omegna, deliberazione n. xx del xx,xx,xxxx;
- 2. Comune di Arola, deliberazione n. xx del xx,xx,xxxx;
- 3. Comune di Anzola d'Ossola, deliberazione n. xx del xx.xx.xxxx:
- 4. Comune di Casale Corte Cerro, deliberazione n. xx del xx,xx,xxxx;
- 5. Comune di Cesara, deliberazione n. xx del xx.xx.xxxx;
- 6. Comune di Germagno, deliberazione n. xx del xx.xx.xxxx:
- 7. Comune di Gravellona Toce, deliberazione n. xx del xx.xx.xxxx;
- 8. Comune di Loreglia, deliberazione n. xx del xx.xx.xxxx;
- 9. Comune di Madonna del Sasso, deliberazione n. xx del xx.xx.xxx;
- 10. Comune di Massiola, deliberazione n. xx del xx.xx.xxxx;
- 11. Comune di Nonio, deliberazione n. xx del xx.xx.xxxx;
- 12. Comune di Quarna Sopra, deliberazione n. xx del xx.xx.xxxx;
- 13. Comune di Quarta Sotto, deliberazione n. xx del xx,xx,xxxx;
- 14. Comune di Valstrona, deliberazione n. xx del xx.xx.xxxx:

che con le citate Deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente Convenzione, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto seque:

Art. 1 Oggetto

- 1. La presente Convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del DPR n. 160/2010 , ha per oggetto la gestione in forma associata dello "Sportello Unico per le Attività Produttive associato del Cusio Omegna Comune Capofila".
- 2. In riferimento all'art. 4, c. 6, del predetto D.P.R., le competenze di legge riguardanti l'edilizia produttiva rimangono in capo agli Sportelli Unici per l'Edilizia Privata (SUEP) dei singoli Comiuni associati con la presente Convenzione, ivi incluso il Comune capofila di Omegna.

Art. 2 Finalità

- 1. La gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli Enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.
- 2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- a. attenzione alle esigenze dell'utenza e rispetto dei termini;
- b. risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- c. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti ali adempimenti non strettamente necessari;
- d. standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- e. costante innovazione tecnologica, nell'ambito della gestione telematica delle pratiche SUAP quale unica modalità ammessa dalle vigenti norme di legge, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'Utenza, tra i Comuni della presente associazione, e con gli Enti Terzi, attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, a partire dal "Codice dell'Amministrazione digitale";
- f. ricerca di rapporti di collaborazione e soluzioni operative con le Amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP

Art. 4 Durata

- 1. La presente Convenzione ha validità dal 01.01.2015 al fino al 31.12.2016.
- 2. Nel periodo intercorrente tra la scadenza della presente Convenzione ed il rinnovo della stessa, il SUAP continuerà la propria attività con riferimento alla sola gestione amministrativa ordinaria.

Art. 5 Adesioni

- 1. Possono aderire alla presente convenzione, anche in momenti successivi, altri Comuni. La quota di partecipazione finanziaria dei Comuni che aderiranno in una fase successiva sarà determinata dalla Consulta dei Sindaci, con il medesimo criterio di riparto adottato per i Comuni già aderenti.
- 2. L'adesione alla presente Convenzione avviene mediante richiesta da parte del Legale Rappresentante dell'Ente interessato rivolta alla Consulta dei Sindaci di cui all'articolo 14 della presente Convenzione, salvo motivato diniego espresso dalla Consulta medesima entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
- 3. In caso di accettazione della richiesta di adesione il Comune deve approvare la presente Convenzione.

Art. 6 Funzioni

- 1. La gestione associata assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l'esercizio delle funzioni di carattere:
- a. Amministrativo:
- b. Informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
- c. Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.
- 2. In particolare, le funzioni di carattere amministrativo comprendono:

I procedimenti di cui al D.P.R. n. 160/2010, distinti in "Procedimento automatizzato", relativo alle Segnalazioni Certificate di inizio Attività (SCIA) e "Procedimento Ordinario" riguardante le autorizzazioni inerenti le azioni di "...localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione..." delle predette attività.

Art. 7 Organizzazione del Servizio

- 1.I Comuni aderenti alla presente Convenzione, per quanto concerne i procedimenti che abbiano ad oggetto gli "impianti produttivi" delegano lo Sportello Unico per le Attività Produttive Associato di Omegna, in quanto Comune capofila, a svolgere le funzioni autorizzatorie, e/o concernenti la SCIA/Comunicazioni/Notifiche o altre autocertificazioni comunque denominate, di competenza dello Sportello Unico, mediante la propria Struttura Unica, in qualità di Sportello Unico Associato del Cusio di ricevimento delle pratiche, della gestione del Procedimento Unico e delle relative Conferenze dei Servizi.
- 2. La struttura dello Sportello capofila è diretta da un Dirigente nominato dal Sindaco del Comune di Omegna. Il Dirigente ha facoltà di nominare il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Omegna con l'attribuzione dei relativi compiti ed obiettivi in materia di SUAP, in particolare delle funzioni vicarie di natura autorizzatoria, gestionale e di coordinamento, dei Responsabili e/o Tecnici dei Comuni Associati e degli Enti Terzi in ordine ai rapporti con lo Sportello e per i sub-procedimenti di competenza comunale.
- 3. A tal fine ciascun Comune aderente è tenuto a comunicare formalmente, non oltre 10 giorni dalla stipula del presente atto i nominativi di cui sopra, dei loro eventuali sostituti; in mancanza il Responsabile è individuato nel Segretario Comunale.
- 4. Le funzioni promozionali di cui all'art. 6, comma 1, lettera c, sono coordinate dalla Provincia e dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, ed esercitate dallo Sportello Unico del Comune di Omegna e dai Comuni Associati.

Art. 8 Struttura organizzativa

- 1. Restano in capo al Comune di Omegna gli atti e le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità del servizio, in particolare per quanto attiene le necessarie dotazioni umane e strumentali.
- 2. Resta in capo al Dirigente dello Sportello Unico capofila l'organizzazione puntuale del servizio, la gestione dei rapporti con gli Enti terzi in ordine alle problematiche da dirimere per il buon funzionamento dello Sportello Unico Associato, fatta salva l'eventuale, puntuale attribuzione delle funzioni vicarie al Responsabile dello SUAP di Omegna.
- 3. Il Dirigente del SUAP, anche su proposta della Conferenza dei Sindaci, verificherà annualmente la dotazione organica e l'organizzazione del Servizio per le eventuali modifiche.
- 4. Il funzionamento del SUAP Associato è disciplinato, oltre dalla presente Convenzione, da apposito Regolamento approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Omegna, previo Parere obbligatorio e favorevole della Consulta dei Sindaci.

Art. 9 Responsabili

1. Il Comune capofila ed i Comuni Associati nominano i Responsabili dei sub-procedimenti di competenza comunale.

Art. 10 Dirigente dello Sportello Unico

- 1. Al Dirigente dello Sportello Unico compete l'adozione degli atti e provvedimenti finali, fatta salva l'attribuzione di funzioni vicarie di cui al precedente art. 8, comma 2, concernenti i compiti di cui all'articolo 7, comma 1, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi inclusi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo del Comune capofila.
- 2. Restano ferme le responsabilità delle altre Amministrazioni per le fasi endoprocedimentali di loro competenza.
- 3. Il Dirigente segnala al rappresentante legale dell'Ente terzo (altra Pubblica amministrazione o ente concessionario di pubblico servizio) o del Comune interessato la mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi, ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, in attuazione dell'art. 14-ter, comma 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ii.

Art. 11 Responsabile dello Sportello Unico

- 1. Il Responsabile dello Sportello Unico, qualora nominato da Dirigente del Comune capofila, sovrintende altresì alle attività necessarie al buon funzionamento della gestione associata ed in particolare:
- a. coordina l'attività dei responsabili dei subprocedimenti e dei referenti dei Comuni associati, con poteri di diffida e messa in mora in caso di inadempimento o di mancato rispetto dei termini, ai sensi della Circolare della Conferenza Unificata di cui alla seduta del 01 luglio 1999, che segnala agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e da eventuali norme regolamentari;
- b. ha, nei confronti degli Enti terzi coinvolti nel procedimento unico, poteri di impulso relativamente agli atti istruttori loro affidati che debbono confluire nel provvedimento finale;
- c. segue l'andamento dei procedimenti presso gli Enti terzi, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
- d, sollecita gli Enti terzi ed ha poteri di diffida e messa in mora per l'inadempimento o il ritardato adempimento.

Art. 12 Tavolo di Coordinamento Permanente

- 1. Il tavolo di Coordinamento Permanente, presieduto dall' Ufficio Territoriale del Governo del V.C.O. e composto dalla Provincia, dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, e dai Comuni Capofila, è sede di concertazione delle iniziative necessarie al miglior funzionamento e coordinamento degli Sportelli Unici per le attività produttive sul territorio provinciale.
- 2. Il tavolo di Coordinamento Permanente svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione coordinata degli Sportelli Unici.

Art. 13 Comitato Tecnico per lo Sportello Unico per le attività produttive

- 1. Il Comitato Tecnico per lo Sportello Unico per le attività produttive, che ha sede presso la Camera di Commercio ed è composto dai rappresentanti dei comuni Capofila, della Provincia e della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola:
- rileva i procedimenti relativi alle materie della presente convenzione anche avvalendosi delle competenze dei responsabili dei sub procedimenti dei Comuni associati e degli Enti terzi interessati;
- definisce le procedure, e la modulistica, che devono essere applicate uniformemente dagli Sportelli Unici, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati;
- suggerisce le semplificazioni procedurali da attuare e le innovazioni tecnologiche da introdurre;
- formula indicazioni ed interpretazioni in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;
- formula proposte e programmi per l'attività di carattere informativo e promozionale;
- formula proposte per la definizione di accordi di programma o convenzioni con altri enti.

Art, 14 Consulta dei Sindaci

- 1. E' istituita la Consulta dei Sindaci dei Comuni aderenti alla presente Convenzione, con sede presso il Comune di Omegna, organo di indirizzo programmatico, di consultazione in merito all'esecuzione della presente Convenzione e di controllo sulla gestione associata del SUAP.
- 2. La Consulta è competente a decidere circa le richieste di adesione di cui all'articolo 5.
- 3. La Consulta è convocata dal Sindaco del Comune Capofila o suo delegato almeno una volta all'anno e comunque quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti; deve inoltre essere convocata entro 15 giorni dalla ricezione di richieste di adesione da parte di altri Comuni.
- 4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti o loro delegati.
- 5. Le decisioni dell'assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6. Copia del verbale della Consulta dei Sindaci verrà inviato a tutti i Comuni associati.
- 7. Alla Consulta dei Sindaci possono partecipare, su invito del proprio Sindaco, anche i tecnici, funzionari, referenti e/o responsabili dei Comuni associati, ivi compresi i segretari comunali.

Art. 15 Formazione e aggiornamento

- 1. I Comuni associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
- A tal fine il Comune di Omegna programma la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento degli addetti al SUAP, nonché, secondo le indicazioni fornite dalla Consulta dei Sindaci, promuove e, compatibilmente con le risorse disponibili, programma la formazione per i Responsabili referenti dei Comuni Associati in ordine alle attività di prima informazione di promozione del proprio territorio e di assistenza alle imprese.

Art, 16 Modulistica

1. I sottoscrittori adottano la modulistica standard predisposta dal SUAP di Omegna impegnandosi, con formale richiesta, ad indicare, le modifiche e/o le aggiunte necessarie, in conformità ai propri piani e/o regolamenti comunali.

Art. 17 Dotazioni tecnologiche

1. Le parti garantiscono che la struttura unica del Comune capofila, i responsabili dei subprocedimenti di competenza comunale dei Comuni associati e del Comune di Omegna, siano dotati, oltre che dei normali mezzi di comunicazione diretta (telefono, fax), della dotazione tecnologica necessaria per la gestione delle pratiche SUAP in modalità digitale, comunicando tempestivamente di possedere i relativi requisiti (Posta elettronica certificata, firma digitale, sito internet, ecc.), al Comune capofila dello SUAP di

Omegna. L'attestazione dei predetti requisiti ed i relativi aggiornamenti e/o implementazioni, dovranno risultare sul Portale nazionale "Impresainungiorno.gov.it", mediante procedura di accreditamento a cura dei Comuni della presente Associazione.

- 2. Il Servizio Informatico del Comune di Omegna progetta, predispone e presiede, anche attraverso affidamento esterno, il sistema di gestione ed archiviazione delle pratiche elettroniche del Procedimento unico del SUAP della presente associazione, rimanendo in capo ai singoli Comuni la gestione e l'archiviazione telematica dei propri subprocedimenti o iter comunque denominati
- 3. I sottoscrittori si impegnano a realizzare l'interconnessione telematica permanente.

Art. 18 Iter accelerato delle pratiche dello Sportello Unico

1. I Comuni associati si impegnano a dare ai propri Uffici le disposizioni atte a garantire il rispetto dei tempi previsti dal D.P.R. 160/2010 per la conclusione dell'iter sub-procedimentale di propria competenza, anche prevedendo deroghe al principio generale dell'esame in ordine cronologico delle pratiche pervenute.

*A*rt. 19

L'avvio dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico

- 1. L'avvio del procedimento avviene con la presentazione, in modalità telematica, della domanda da parte dell'interessato o da parte di persona o associazione di sua fiducia, in caso di "procedimento ordinario" ex art. 7 del D.P.R. 160/2010, e, nel caso di "procedimento automatizzato" ex artt. 5 e 6 del predetto D.P.R., con la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la quale consente l'immediato avvio dell'attività.
- 2. La domanda viene presentata esclusivamente allo Sportello Unico del Comune di Omegna il quale gestisce l'intero iter procedurale autorizzatorio per tutti i Comuni Associati.
- 3. Dalla data della prima protocollazione decorre il termine per la conclusione del procedimento unico, nel caso del "procedimento ordinario" sopra richiamato.
- 4. Le procedure devono essere presentate e gestite, attraverso la piattaforma digitale denominata "Web Suap VCO" (http://suapvb01.infocamenre.it) in via telematica. Il SUAP e i Comuni Associati, alla luce del DPR n. 160/2010 e di quanto precisato nella Circolare MISE del 25.03.2011, considerato che il processo di informatizzazione dello Sportello Unico è ancora in corso di graduale completamento, al fine di garantire l'operatività della Struttura e di tutelare l'Utenza, si impegnano, sino alla messa a regime del sistema telematico, ad accettare istanze e/o documentazione in modalità cartacea.

Art. 20 Informazione, promozione e attività di supporto e coordinamento

- 1. Lo Sportello Unico del Comune di Omegna, anche per il tramite della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, secondo la disciplina della relativa convenzione, previa approvazione del Consiglio Comunale di Omegna Comune capofila esercita servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale.
- 2. Nell'ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello Unico di Omegna, secondo le indicazioni fornite dal Comitato tecnico per lo Sportello Unico per le Attività Produttive, pone in essere, in collaborazione con i Comuni associati, anche per il tramite della Camera di Commercio, secondo la convenzione di cui al precedente comma, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso ed ogni altra iniziativa proposta dall'associazione.

Art, 21 Rapporti finanziari

- 1. I Comuni sottoscrittori si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.
- 2. La ripartizione delle spese di gestione del SUAP fra i Comuni Associati è calcolata in base ai sotto elencati parametri:
 - metà quota in base al numero degli abitanti di ciascun Comune al 31/12 dell'anno precedente;
 - metà quota in base al numero di imprese attive con sede nel territorio di ciascun Comune al 31/12 dell'anno precedente;

7

3. Il Dirigente dello Sportello capofila, all'inizio di ogni anno, comunica ai Comuni associati il Riparto delle spese dell'associazione secondo i due criteri sopra determinati, sulla base delle spese individuate dal Comune di Omegna. Le spese che esulano dal personale della struttura del Comune capofila e dal forfait riguardante le spese di gestione (utenze,

Le spese che esulano dal personale della struttura del Comune capofila e dal forfait riguardante le spese di gestione (utenze, cancelleria, ecc.) saranno preventivamente approvate dalla Consulta dei Sindaci ed opportunamente rendicontate.

- 4. Le quote relative sono corrisposte all'ente capofila in un'unica soluzione, entro il 30 giugno. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.
- 5. Il servizio reso dal SUAP è soggetto a diritti istruttori determinati a seconda della tipologia e della complessità del procedimento. Essi sono stabiliti dalla Giunta Comunale di Omegna ed applicati anche ai Comuni Associati, previo Parere della Consulta dei Sindaci.

Art. 22 Recesso

- 1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione alla Consulta dei Sindaci, a mezzo di Posta elettronica certificata da inviare almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.
- 2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 23 Scioglimento della Convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa dalla maggioranza dei Comuni associati, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Scioglimento che decorre, in tal caso, dal 1º gennaio dell'anno successivo.

Letto, confermato e sottoscritto

14. Comune di

2.	Comune di
3,	Comune di
t.	Comune di
ō.	Comune di
ο,	Comune di
7.	Comune di
3.	Comune di
€.	Comune di
lO.	Comune di
11	Comune di
	conjune di
12.	Comune di
13.	Comune di